



FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

ASSOFERTILIZZANTI

Associazione nazionale produttori fertilizzanti

Gruppo Concimi Minerali

REGOLAMENTO

Gruppo Concimi Minerali

16 maggio 2013

Modificato dall'Assemblea del 25 maggio 1999

Modificato dall'Assemblea del 14 maggio 2004

Modificato dall'Assemblea del 14 maggio 2009

Modificato dall'Assemblea del 10 maggio 2010

Modificato dall'Assemblea del 16 maggio 2013

I N D I C E
TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE – SCOPI

Costituzione, Denominazione	Art. 1	Pag. 5
Sede	Art. 2	Pag. 5
Scopi	Art. 3	Pag. 5

TITOLO II
SOCI

Soci	Art. 4	Pag. 6
Ammissione	Art. 5	Pag. 7
Diritti dei Soci	Art. 6	Pag. 7
Obblighi – durata	Art. 7	Pag. 7
Contributi	Art. 8	Pag. 8
Sanzioni	Art. 9	Pag. 8
Cessazione della condizione di socio	Art. 10	Pag. 9

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Organi	Art. 11	Pag. 9
Assemblea	Art. 12	Pag. 9
Adunanza dell'Assemblea	Art. 13	Pag. 10
Convocazione dell'Assemblea	Art. 14	Pag. 10
Costituzione e deliberazione dell'Assemblea	Art. 15	Pag. 11
Presidente,		
Segretario dell'Assemblea e verbale	Art. 16	Pag. 11
Attribuzioni dell'Assemblea	Art. 17	Pag. 12
Commissione Direttiva	Art. 18	Pag. 12
Riunioni della Commissione Direttiva	Art. 19	Pag. 13

Attribuzioni della Commissione Direttiva	Art. 20	Pag. 13
Presidente	Art. 21	Pag. 15
Vice Presidenti	Art. 22	Pag. 15
Disposizioni generali sulle cariche	Art. 23	Pag. 17

**TITOLO IV
RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET**

Rendiconto, consuntivo e budget	Art. 24	Pag. 17
--	----------------	----------------

**TITOLO V
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

Modificazioni del Regolamento	Art. 25	Pag. 18
Scioglimento	Art. 26	Pag. 18

**TITOLO VI
NORME FINALI**

Adeguamento	Art. 27	Pag. 19
Norma finale	Art. 28	Pag. 19

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

ART. 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

E' costituito, con durata illimitata, all'interno e nell'ambito di Assofertilizzanti "Associazione nazionale produttori di fertilizzanti" e di Federchimica Federazione Nazionale dell'Industria Chimica", di seguito Federazione, aderente a Confindustria, ai sensi ed ai fini degli Statuti delle stesse, il GRUPPO CONCIMI MINERALI comprendente: i concimi azotati semplici, i concimi fosfatici e potassici semplici, i concimi minerali composti, i concimi a base di elementi secondari, i concimi a base di microelementi, come rispettivamente definiti dalla legislazione vigente.

Esso adotta il logo della Federazione e gli altri segni distintivi nel rispetto delle regole di Confindustria e di Federchimica.

Il Gruppo può aderire ad altre Associazioni nazionali, estere e sovranazionali di competenza purché non vi aderiscano Federchimica o Assofertilizzanti anche in rappresentanza del Gruppo.

ART. 2

SEDE

Il Gruppo ha sede in Milano presso Federchimica-Assofertilizzanti.

ART. 3

SCOPI

Al Gruppo è affidato in forma autonoma nell'ambito di Assofertilizzanti e nel rispetto delle disposizioni di Confindustria e di Federchimica in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema:

- a) la trattazione di problemi di specifico interesse del settore,
- b) l'assistenza sul piano tecnico-economico delle imprese associate,
- c) la tutela dell'immagine del settore.

Il Gruppo ha autonomia decisionale e operativa nonché di rappresentanza all'esterno per il settore allorché le iniziative da assumere lo riguardino specificamente e non rientrino nelle funzioni spettanti a Federchimica ed Assofertilizzanti

Le decisioni e l'attività non devono essere in contrasto con lo Statuto e la politica generale di Assofertilizzanti e di Federchimica e comunque dovranno con queste essere concordate nel caso di coinvolgimento di altre Associazioni di settore facenti parte della Federazione.

Le finalità del Gruppo, con riferimento al settore rappresentato, sono:

- a) promuovere con adeguate azioni il mantenimento e la crescita dei prodotti e delle tecnologie;
- b) favorire la ricerca, la produzione e la commercializzazione di prodotti e tecnologie efficaci e sicuri a tutela del consumatore e dell'ambiente;
- c) promuovere il progresso scientifico e tecnologico del settore;
- d) istituire e mantenere i rapporti con Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
- e) favorire e mantenere costanti contatti con l'opinione pubblica al fine di valorizzare correttamente ed adeguatamente l'immagine ed il ruolo delle imprese associate, anche promuovendo iniziative editoriali all'uopo;
- f) assistere gli associati in tutti i casi nei quali l'intervento richiesto è conforme alle finalità del Gruppo;
- g) attuare una disciplina ed una costante sorveglianza affinché il livello di comportamento delle imprese sia conforme all'etica e alle finalità del Gruppo secondo il Codice di autodisciplina allegato allo Statuto di Assofertilizzanti;
- h) il Gruppo promuove l'esercizio dell'attività dei soci nel rispetto delle regole della concorrenza.

Il Gruppo non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Le eventuali attività di natura commerciale devono essere strumentalmente finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi del Gruppo.

Il Gruppo è apartitico e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

Il Gruppo, nel riconoscere tra i propri valori fondanti il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, adotta il Codice etico e la carta dei Valori Associativi di Confindustria, - che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, - ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i soci alla loro osservanza. Le imprese associate respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato e collaborano con le forze dell'ordine e le Istituzioni per contrastare ogni episodio di attività illegale.

TITOLO II

SOCI

ART. 4

SOCI

Le imprese sono inquadrare all'interno dei Gruppi Merceologici come da art. 1.

Possono aderire all'Associazione le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, che possono essere definite "Fabbricanti" a norma di quanto previsto dalla legislazione vigente per

attività che rientrino tra quelle dei settori rappresentati di cui all'art. 1 e/o che siano iscritte al vigente Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti (Registro).

Potranno aderire:

- a) Aziende nazionali non iscritte al Registro ma che siano strutture stabili ed esclusive di distribuzione di aziende iscritte al Registro e che non hanno proprie strutture in Italia;
- b) Aziende nazionali appartenenti a Gruppi industriali multinazionali che posseggono Imprese iscritte al Registro;

fermo restando la corretta imputazione dei dati afferenti il settore.

ART. 5

AMMISSIONE

L'ammissione delle imprese al Gruppo è subordinata al rispetto delle procedure previste dall'art. "Ammissione" dello Statuto di Federchimica e dello Statuto di Assofertilizzanti.

Il Gruppo può richiedere alle imprese ulteriori informazioni rispetto a quelle che le stesse sono tenute a fornire in base a quanto previsto dall'art. "Ammissione" dello Statuto di Federchimica.

I rappresentanti delle imprese devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale, morale e di deontologia associativa, anche con riferimento a quanto previsto dal presente Regolamento e dagli Statuti di Assofertilizzanti, di Federchimica, dal Codice etico e dalla Carta dei Valori Associativi di Confindustria.

Le domande di adesione vengono approvate dalla Commissione Direttiva del Gruppo. Le relative delibere sono sottoposte all'esame della Commissione Direttiva dell'Associazione e trasmesse, per l'approvazione definitiva, al Consiglio Direttivo di Federchimica.

La domanda di adesione deve essere presentata nelle modalità e secondo le previsioni contenute nel Regolamento attuativo dello Statuto di Federchimica.

Le delibere di accoglimento diventano esecutive dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo di Federchimica, in base a quanto previsto dall'art. "Ammissione" dello Statuto di Federchimica e dello Statuto di Assofertilizzanti.

L'adesione al Gruppo è contestuale e obbligatoria all'adesione a Federchimica e Assofertilizzanti.

ART. 6

DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza, tutela, assistenza, informazione e consulenza poste in essere dal Gruppo nonché quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema confederale.

I soci, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli Organi associativi, purché in regola con gli obblighi del presente Regolamento.

Tutti i soci hanno diritto ad avere attestata la partecipazione al Sistema confederale.

ART. 7

OBBLIGHI - DURATA

L'adesione al Gruppo comporta l'obbligo di osservare il presente Regolamento, lo Statuto di Assofertilizzanti e di Federchimica, le deliberazioni dei rispettivi organi, nonché il Codice etico confederale e di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della appartenenza al sistema confederale.

L'attività del Socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti. Le norme fondamentali di comportamento sono stabilite nel codice di autodisciplina allegato in appendice allo Statuto Assofertilizzanti.

Si applicano, in ogni caso, per analogia, le disposizioni previste dall'art. "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica e di Assofertilizzanti.

L'adesione ha durata biennale, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'ammissione e, in seguito si intende tacitamente rinnovata.

L'impresa associata può disdire la propria adesione, con preavviso biennale, con lettera raccomandata A.R.

Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 26.

ART. 8

CONTRIBUTI

Le imprese associate, in aggiunta ai contributi di spettanza di Assofertilizzanti e di Federchimica, determinati dagli stessi, devono versare i contributi associativi secondo i criteri e l'ammontare deliberati dall'Assemblea su proposta della Commissione Direttiva

L'Assemblea può adottare criteri, parametri e termini di contribuzione diversi tra i settori merceologici di cui all'art. 1, per la copertura sia di parte dei costi, sia dei costi riferentisi a progetti o a programmi di attività deliberati con carattere straordinario o comunque ritenuti, in sede di delibera, rivolti a finalità che giustifichino una ripartizione dei costi su basi diverse da quelle in atto per le contribuzioni ordinarie.

Il versamento dei contributi viene effettuato entro il primo trimestre di ciascun esercizio alla Federazione, che provvede alla contabilizzazione di spettanza.

Le quote e i contributi associativi riscossi dalla Federazione, a norma dei commi precedenti, non sono trasmissibili, ad altri soggetti.

ART. 9

SANZIONI

Le imprese associate che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Regolamento sono passibili delle sanzioni previste dall'art. "Sanzioni" all'art. 8 dello Statuto di Federchimica e dello Statuto di Assofertilizzanti.

ART. 10

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde:

- a) per disdetta da parte del Socio, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 7;
- b) per cessazione dell'attività dell'impresa associata dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per recesso esercitato in base all'art. 26;
- e) perdita dei requisiti associativi;
- f) per espulsione, deliberata dalla Commissione Direttiva di Assofertilizzanti per grave inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Regolamento o per ripetuta morosità, tenuto presente quanto stabilito dall'art. 9.

In ogni caso il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti a norma dell'art. 5.

Terminato il preavviso di cui all'art. 7, la cessazione della qualifica di socio comporta, per gli esponenti dell'impresa, la perdita automatica sia di tutte le cariche rivestite all'interno del Gruppo, sia di tutti gli incarichi di rappresentanza esterna per conto del Gruppo.

L'impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo le seguenti modalità:

- nel caso di dimissioni sino alla data di scadenza del rapporto associativo, secondo quanto stabilito all'art. 7;
- entro i termini, di comunicazione della cessazione di attività, di fallimento o espulsione;
- nel caso di recesso esercitato in base all'art. 26: il contributo è dovuto per l'intero anno nel corso del quale viene notificato il dissenso.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO

ART 11

ORGANI

Sono organi del Gruppo:

- l'Assemblea;

- la Commissione Direttiva;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti.

ART. 12

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate.

Ciascun socio dispone nell'Assemblea di un numero di voti determinato in ragione di un voto per ogni 1000€ di contributi annuali dovuti ad Assofertilizzanti.

I soci possono farsi rappresentare, per delega scritta, da altro socio avente diritto di voto; ogni socio non può essere portatore di più di una delega. Le imprese che fanno riferimento sia direttamente sia indirettamente alla stessa controllante, anche se non residente in Italia, sono considerate, a questi fini, come una sola impresa associata.

Non sono ammessi a votare in Assemblea i Soci che non abbiano ottemperato agli obblighi contributivi.

Tali imprese possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

In caso di votazione a scrutinio segreto, i criteri di ripartizione dei voti delle singole imprese devono assicurare l'anonimato del socio.

ART. 13

ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, entro i cinque mesi dalla fine di ciascun esercizio su delibera della Commissione Direttiva;
- b) in via straordinaria:
 - su invito del Presidente di Assofertilizzanti o di Federchimica;
 - su delibera della Commissione Direttiva;
 - su richiesta motivata di tanti soci che corrispondano ad un quarto dei voti spettanti al totale delle imprese associate;
 - per le modifiche degli articoli del presente Regolamento e per lo scioglimento del Gruppo.

La richiesta da parte dei Soci dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

ART. 14

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente, su delibera della Commissione Direttiva oppure su richiesta del Presidente di Federchimica o di Assofertilizzanti. In caso di assenza o impedimento del Presidente di Gruppo, l'Assemblea è convocata dal Vice Presidente più anziano per carica; in assenza anche di quest'ultimo da un altro Vice Presidente. La firma di uno dei Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito a ciascun socio al suo domicilio dichiarato, almeno quindici giorni prima della data della riunione in prima convocazione.

Nell'avviso devono essere annunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno ed indicati luogo, giorno ed ora della convocazione.

Su delibera della Commissione Direttiva, l'Assemblea può avere luogo anche per referendum scritto, nelle forme stabilite dal Regolamento attuativo dallo Statuto di Federchimica.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Copia delle convocazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie viene trasmessa a Federchimica.

La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile alla consultazione da parte degli associati, al fine di garantirne l'adeguata conoscenza entro 10 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

ART. 15

COSTITUZIONE, DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea in prima convocazione, tanto ordinaria quanto straordinaria, si intende validamente costituita quando siano presenti o rappresentate per delega almeno la metà delle associate ed i due terzi del totale dei voti spettanti a tutte le imprese associate.

In seconda convocazione, l'Assemblea è valida quando sia presente o rappresentata per delega almeno un terzo delle associate ed un terzo del totale dei voti spettanti a tutte le imprese associate.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche salvo quanto previsto al comma successivo.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede; per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi di cui all'art. 11, si

adotta lo scrutinio segreto previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste.

Le deliberazioni dell'Assemblea adottate in conformità del presente Regolamento vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall'art. 26.

Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Regolamento ed allo scioglimento del Gruppo si applicano gli artt. 26 e 27.

Ai fini dello scrutinio le schede elettorali si distinguono in valide, nulle e bianche.

Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto al numero dei votanti e gli astenuti, il Presidente dispone affinché la votazione sia ripetuta.

ART. 16

PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento del Presidente l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente più anziano per carica, in caso di assenza anche di quest'ultimo da un altro Vice Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento, da una persona designata dall'Assemblea.

ART. 17

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere i componenti della Commissione Direttiva secondo le modalità previste dall'art. 18;
- b) determinare le direttive di massima dell'attività del Gruppo e le politiche generali di settore ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi del Gruppo;
- c) approvare il rendiconto consuntivo e il budget;
- d) approvare i contributi;
- e) approvare le modifiche al presente Regolamento attuabili secondo lo Statuto di Assofertilizzanti e di Federchimica e con le modalità previste dall'art. 26;
- f) sciogliere il Gruppo, secondo le modalità previste dall'art. 27.
- g) deliberare su ogni altro argomento ad esso sottoposto dalla Commissione Direttiva.

ART. 18

COMMISSIONE DIRETTIVA

La Commissione Direttiva è composta:

- a) dal Presidente;
 - b) dai Vice Presidenti;
 - c) dal Presidente che per ultimo ha ricoperto la carica, purché continui ad operare nell'ambito delle realtà dei settori rappresentati di cui all'art. 1 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 23;
- dai componenti eletti dall'Assemblea, sulla base di una lista di candidati proposta dal Presidente, in numero non superiore a dodici. In sede di votazione, ciascun socio vota per non più di quattro quinti degli eligendi.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste degli eligendi componenti elettivi.

I componenti la Commissione Direttiva durano in carica tre anni.

I componenti la Commissione Direttiva rappresentano l'intera categoria e non le singole imprese.

Nel caso vengano a mancare, durante il triennio di carica, uno o più componenti eletti dall'Assemblea, la Commissione Direttiva provvede ad integrarsi mediante cooptazione. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza della Commissione Direttiva.

ART. 19

RIUNIONI DELLA COMMISSIONE DIRETTIVA

La Commissione Direttiva si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno.

Si può riunire in via straordinaria:

- su invito del Presidente di Assofertilizzanti;
- quanto lo ritenga opportuno il Presidente del Gruppo;
- ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti;

La Commissione Direttiva viene convocata dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente, più anziano per carica, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo da un altro Vice Predente. La firma di uno dei Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data fissata.

In caso di urgenza la Commissione Direttiva può essere convocata con un preavviso di almeno tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Le riunioni possono tenersi anche all'estero, ovvero per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

La Commissione Direttiva è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Ciascun componente ha diritto ad un solo voto.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Per quanto attiene le elezioni relative agli Organi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

In caso di delibere su questioni sulle quali siano emerse divergenze tra i Gruppi merceologici, la maggioranza richiesta è di due terzi dei voti presenti.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive.

I componenti decaduti vengono sostituiti, su proposta del Presidente, mediante cooptazione.

Non sono immediatamente rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel triennio precedente, siano stati dichiarati decaduti o non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni alle quali sono stati convocati.

La Commissione Direttiva è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano per carica presente.

Le deliberazioni adottate dalla Commissione Direttiva hanno carattere impegnativo per tutte le imprese aderenti e vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore dell'Associazione; in caso di assenza o impedimento un componente la Commissione Direttiva o un funzionario dell'Associazione nominato da chi presiede.

Alla Commissione Direttiva partecipa, con facoltà di proposizione e di parere ma senza diritto di voto, il Direttore di Assofertilizzanti.

ART. 20

ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE DIRETTIVA

Spetta alla Commissione Direttiva, nel quadro degli orientamenti generali delineati da Assofertilizzanti, da Federchimica e dalle direttive generali stabilite dall'Assemblea:

- a) nominare la Commissione di designazione del Presidente, secondo le modalità previste all'art. 21;
- b) deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessino la generalità delle imprese associate al Gruppo, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
- c) promuovere ed attuare quanto sia necessario ed utile per il raggiungimento degli scopi del Gruppo;
- d) assicurare l'assistenza, l'appoggio ed il coordinamento - ove richiesto e nei limiti di cui all'art. 3, lettera f) per le iniziative e le attività dei soci;
- e) eleggere, nell'ambito dei componenti la Commissione Direttiva, il Presidente ed i Vice Presidenti;
- f) nominare, per problemi di specifico interesse del settore, quando occorra, tramite Federchimica e/o Assofertilizzanti e comunque d'intesa con le stesse, rappresentanti presso Associazioni, Fondazioni, Enti, Amministrazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate -, Consorzi, Società, Commissioni ed Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
- g) esaminare il rendiconto consuntivo ed il budget da sottoporre all'Assemblea;
- h) proporre all'Assemblea la misura dei contributi;
- i) deliberare la convocazione dell'Assemblea in sede ordinaria o straordinaria, con le modalità previste dall'art. 14;
- j) deliberare la convocazione straordinaria dell'Assemblea da svolgersi per referendum in base all' art. 26;
- k) nominare e sciogliere Comitati Tecnici, Gruppi di Lavoro, Commissioni, che possono avvalersi dell'opera di esperti per determinati scopi e lavori;
- l) deliberare sulle domande di adesione in base all'art. 5;
- m) proporre all'Assemblea modifiche al Regolamento, da apportare secondo le modalità previste dall'art. 26;
- n) deliberare sanzioni nei confronti dei soci inadempienti in base a quanto stabilito dall'art. 9;
- o) verificare periodicamente la situazione economico-finanziaria.

ART. 21

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dalla Commissione Direttiva fra i suoi componenti.

A tal fine, entro il mese di novembre dell'ultimo anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente, la Commissione Direttiva nomina, a scrutinio segreto - previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate - una Commissione di designazione composta da tre componenti scelti tra i rappresentanti delle

imprese associate, che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, della quale non può far parte il Presidente in carica.

Tale Commissione sottopone alla Commissione Direttiva le indicazioni emerse, sulle quali la Commissione decide a scrutinio segreto. Devono comunque essere sottoposte al voto della Commissione Direttiva quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto da almeno il 15% dei voti delle imprese associate al Gruppo.

Le indicazioni saranno più di una quando due o più nominativi dovessero raccogliere un significativo numero di segnalazioni.

Al Presidente designato dalla Commissione Direttiva, la Commissione di designazione fornisce tutte le indicazioni raccolte nello svolgimento del proprio mandato.

Il Presidente dura in carica tre anni e scade con l'Assemblea che approva il bilancio del terzo anno del suo mandato.

Il Presidente è eleggibile per non più di due trienni consecutivi.

Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio.

Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal presente Regolamento.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri della Commissione Direttiva alla quale deve però riferire nella sua prima riunione.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti o a determinati componenti la Commissione Direttiva, congiuntamente o singolarmente, alcune sue attribuzioni per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

Il Presidente propone alla Commissione Direttiva i due Vice Presidenti.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano per carica presente; in assenza anche di quest'ultimo è sostituito da un altro Vice Presidente. La firma di uno dei Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Venendo a mancare il Presidente la Commissione Direttiva per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Il Presidente è componente di diritto della Commissione Direttiva di Assofertilizzanti in base a quanto previsto dall'art. "Commissione Direttiva" dello Statuto dell'Associazione.

Il Presidente è componente di diritto della Giunta di Federchimica in base a quanto previsto dall'art. "Giunta" dello Statuto della Federazione.

Il Presidente si tiene in contatto con il Presidente di Assofertilizzanti e con quello di Federchimica ai fini del necessario coordinamento per assicurare l'indirizzo organico all'azione associativa e federativa.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente più anziano per carica, autorizza l'emissione dei mandati di pagamento che devono essere sottoscritti dal Direttore dell'Associazione. I mandati di pagamento devono avere in allegato tutti i documenti giustificativi delle spese.

Il Presidente riferisce alla Commissione Direttiva sulla gestione economico-finanziaria.

ART. 22

VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti fino ad un numero massimo di tre vengono eletti, su proposta del Presidente della Commissione Direttiva nel suo ambito.

Il Vice Presidente più anziano di carica sostituisce, in caso di assenza, impedimento o cessazione, il Presidente.

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente alla realizzazione del programma di attività e alla conduzione del Gruppo.

I Vice Presidenti sono componenti di diritto della Commissione Direttiva di Assofertilizzanti in base a quanto previsto dall'art. "Commissione Direttiva" dello Statuto di quest'ultima.

I Vice Presidenti durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di cessazione del Presidente per motivi diversi dalla scadenza, i Vice Presidenti decadono con la nomina del successore. Essi sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio.

Nel caso vengano a mancare uno o più Vice Presidenti durante il triennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente dalla Commissione Direttiva e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

ART. 23

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche associative di cui al presente Regolamento sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate nel rispetto di quanto previsto dall'art. "Disposizioni generali sulle cariche" dello Statuto di Federchimica.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente del Gruppo sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate di cui all'art. 4, lettera a).

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo alle cariche direttive del sistema e a quanto previsto dagli artt. "Obblighi, durata" e "Disposizioni generali sulle cariche" dello Statuto di Federchimica e dall'art. "Disposizioni generali sulle cariche" dello Statuto di Assofertilizzanti, l'accesso alla carica di Presidente è condizionato al completo

inquadramento dell'impresa rappresentata nel sistema confederale ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. Il periodo di riferimento del mandato decorre dall'Assemblea che ha eletto gli Organi di cui all'art. 11.

La perdita dei requisiti soggettivi comporta l'automatica decadenza dalla carica ricoperta.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

TITOLO IV

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

ART. 24

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

Per ciascun anno solare, su proposta del Presidente, la Commissione Direttiva predispone il rendiconto consuntivo ed il budget del Gruppo.

Essi sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Tali documenti, una volta approvati, vengono trasmessi ai competenti Organi di Assofertilizzanti e di Federchimica per essere da questa aggregati.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO E SCIoglimento DEL GRUPPO

ART. 25

MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

Le modificazioni del Regolamento, attuabili secondo gli Statuti di Assofertilizzanti e di Federchimica, sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, occorrendo anche per referendum, con il voto favorevole di almeno la metà dei voti spettanti a tutte le imprese associate, senza tenere conto degli astenuti.

Qualora la Commissione Direttiva ritenga di indire l'Assemblea straordinaria per referendum tra i soci, nelle forme stabilite dal Regolamento predisposto al riguardo da Federchimica, le modificazioni devono essere approvate con le maggioranze di cui al comma precedente.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate, è consentito il diritto di recesso, da notificare con lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 26

SCIoglIMENTO

Quando venga domandato lo scioglimento del Gruppo da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi con lettera raccomandata, delibera validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge.

L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri.

TITOLO VI

NORME FINALI

ART. 27

ADEGUAMENTO

Laddove vengano apportate modifiche alle norme dello Statuto della Federazione che producano effetti sul funzionamento del Gruppo le stesse si considerano immediatamente operative. Il Gruppo dovrà, comunque, procedere, nel più breve tempo possibile, ad adeguare il proprio Regolamento alle disposizioni contenute nello Statuto di Federchimica.

ART. 28

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano per analogia gli articoli e le disposizioni degli Statuti di Assofertilizzanti e di Federchimica.